



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91, e successive modifiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e successive modifiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modifiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, e successive modifiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche;

VISTO il Reg. (UE), n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche;

VISTO il Reg. (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Reg. (UE) n. 1150/2016 di esecuzione della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la legge del 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

VISTO in particolare l'articolo 20 della legge n. 238/2016 relativo ai prodotti vitivinicoli biologici secondo cui le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al Reg. (CE) n. 834/2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione;

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 2012, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico.

CONSIDERATO che l'articolo 20 della legge 238/2016 prevede l'emanazione di un Decreto del Ministro per stabilire le disposizioni applicative delle produzioni biologiche nel settore vitivinicolo;

RITENUTO NECESSARIO abrogare il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2012 n. 15992;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del

DECRETA

Articolo 1



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Decreto contiene le disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 889/2008 relative ai prodotti vitivinicoli, riportati all'allegato I, parte XII, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ottenuti con metodo biologico.

Articolo 2

Uso di taluni prodotti e sostanze

1. Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, l'operatore si attiene alla procedura descritta nell'allegato al presente Decreto.

Articolo 3

Circostanze calamitose

1. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/2008, comma 1, lettera e) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, autorizzano, in determinate zone del proprio territorio, l'uso di anidride solforosa, fino ad un tenore massimo fissato conformemente al Reg. (CE) n. 606/2009, per singola campagna.
2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano determinano i criteri che giustificano il ricorso alla deroga ed accertano la sussistenza delle condizioni meteorologiche. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni meteorologiche eccezionali che hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria delle uve biologiche a causa di gravi attacchi batterici o micotici è conservata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e tenuta disposizione dell'autorità competente nazionale.
3. Gli operatori comunicano all'Organismo di controllo, cui è assoggettata la propria attività, il ricorso alla deroga e conservano i documenti contabili dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga, compresa l'autorizzazione regionale di cui al paragrafo precedente, per cinque anni.
4. Gli Organismi di controllo comunicano alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, competenti per territorio, gli operatori che si sono avvalsi della deroga.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro dieci giorni dalla data di concessione dell'autorizzazione di cui al primo paragrafo, ne danno comunicazione al Ministero. La comunicazione che comprende l'elenco degli operatori che usufruiscono della deroga è trasmessa entro la fine della campagna vitivinicola.

Articolo 4

Documenti contabili

1. In relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008 gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Reg. (CE) n. 436/09 nel rispetto delle relative disposizioni nazionali.
2. I prodotti biologici del settore vitivinicolo sono contraddistinti dal termine "biologico".

Articolo 5

Abrogazioni

1. Il Decreto Ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Roma,

Maurizio Martina



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO

Procedura per l'utilizzo dei prodotti e delle sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materie prime biologiche.

L'operatore, per ciascuna campagna, trasmette una richiesta per la fornitura dei prodotti e delle sostanze elencate e contrassegnate con asterisco all'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, ottenuti con metodo biologico o ottenuti da materie prime biologiche, ad almeno due fornitori.

L'operatore è autorizzato a utilizzare, qualora le richieste suddette abbiano esito negativo, i corrispondenti prodotti e sostanze non ottenuti con metodo biologico o non ottenuti da materie prime biologiche esclusivamente per la campagna vitivinicola di riferimento.

L'operatore inoltra le richieste a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata e conserva, insieme alle relative risposte, l'intera documentazione rendendola disponibile alle autorità competenti e agli Organismi di controllo.